

CONSORZIO SOLOFRA DEPURAZIONE

Sede: c/o Studio Porcelli
Via A. De Gasperi n.1
83100 AVELLINO
FAX 0825 1800190

A: TUTTI I CONSORZIATI
DA: PRESIDENTE "CO.DE.SO."
OGGETTO: ASSEMBLEA DEL 22.02.2007 ORE 17:30
DATA: 21/02/2007
CC: TITOLARE E/O LEGALE RAPPRESENTANTE

Caro collega, nonché consorziato,

In qualità di Presidente del Consorzio Solofra Depurazione, ti raccomando vivamente di non mancare all'incontro previsto per domani

22.02.2007 alle ore 17:30
presso l'HOTEL PALACE di SOLOFRA

In tale incontro tra l'altro, esamineremo insieme il "Parere" che provvedo a rimettere in allegato.

PARERE - redatto dall'Avv. Olindo Paolo PREZIOSI - sull'articolo pubblicato su "Venerdì di Repubblica", pp.30-33 in data 16 febbraio 2007 a firma Emilio Marrese.

Fiducioso della tua presenza, ti ringrazio e porgo Cordiali saluti.

Il Presidente

Pio Sagliardi

All. "parere"

Studio dell'On. Avv. Olindo Preziosi

Avv. Massimo PREZIOSI – Patrocinante in Cassazione
Avv. Olindo Paolo PREZIOSI
Avv. Valerio PREZIOSI
Avv. Giovanna PERNA
Avv. Cristina MANCINI

Avellino, 19.02.2007

Al Presidente del CODESO

OGGETTO: PARERE sull'articolo pubblicato su "Venerdì di Repubblica, pp.30-33 in data 16 febbraio 2007 a firma di Emilio Marrese ("Tra veleni e ignoranza nelle concerie italiane ci si può lasciare la pelle").

In relazione all'articolo **Tra veleni e ignoranza nelle concerie italiane ci si può lasciare la pelle** pubblicato sul Venerdì di Repubblica, pp.30-33 in data 16 febbraio 2007 a firma di Emilio Marrese, Vi sottopongo le seguenti brevi osservazioni sull'opportunità di adire le vie legali, per ivi vedere riconosciuto alle consorziate concerie solofrane il risarcimento del danno ad esse derivato.

L'articolo in oggetto integra il delitto di diffamazione a mezzo stampa ex art. 595, III co. CP, in quanto vengono denunciati una serie di episodi e di notizie lesive della reputazione della categoria dei conciatori ai quali viene attribuita, tra l'altro, "*troppa colpevole approssimazione e non curanza dei regolamenti*". Per la sussistenza del delitto di diffamazione a mezzo stampa è necessario che il destinatario dell'offesa sia individuato in maniera inequivoca e nel caso di specie il soggetto passivo del delitto risulta essere la totalità dei conciatori solofrani.

In tema di diffamazione, non solo una persona fisica ma anche una entità giuridica o di fatto, e dunque anche un consorzio, può rivestire la qualifica di persona offesa dal reato, essendo concettualmente identificabile un onore o un decoro collettivo, quale bene morale di tutti i membri, considerati come unitaria entità, capace di percepire l'offesa (cfr. Cass, 7/10/98 Faraon).

Nel caso di specie il giornalista racconta, attraverso le testimonianze di operai anonimi (indicati solo con il nome di battesimo), episodi specifici riguardanti presuntivamente singole aziende, esprimendo, però, giudizi di disvalore sulla generalità dei conciatori solofrani.

Studio dell'On. Avv. Olindo Preziosi

D'altra parte il giornalista, per poter addurre come scriminante l'esercizio del diritto di cronaca, deve essere diligente ed accorto, sia nello scegliere le fonti d'informazione e nel vagliarne caso per caso l'attendibilità, sia nell'esperire i controlli che la perizia professionale può suggerirgli. Va poi rilevato che il giornalista riporta anche le dichiarazioni di terzi (Franco Fordellisi), anche rispetto a tali dichiarazioni il giornalista partecipa con apporto causale predominante e ne risponde, dunque, a titolo di concorso di persone nel reato nella misura in cui non ha controllato l'attendibilità e veridicità delle notizie fornite dall'intervistato.

Distinti saluti

Avv. Olindo Paolo PREZIOSI

Studio dell'On. Avv. Olindo Preziosi

La competenza territoriale dei reati commessi a mezzo stampa rileva il luogo di prima diffusione dello stampato. Il concetto di "prima diffusione dello stampato" deve essere correttamente e logicamente interpretato superando quella visione formalistica e poco aderente all'essenza concreta del reato, secondo cui il reato si consuma non appena il giornale esce dalla sfera privata di disponibilità della tipografia, in sostanza nel momento in cui i distributori ricevono le copie dallo stampatore. Tale soluzione, che interpreta il concetto di diffusione solo in senso potenziale, traslascia di considerare l'aspetto profondo dell'offensività del reato: reato che cagiona un danno alla persona offesa nel luogo e nel momento in cui il giornale può essere visto per la prima volta da un insieme significativo ed indeterminabile di lettori/utenti, dovendosi relegare all'indifferenza e all'indimostrabilità sul piano penale la circostanza che qualcuno dei distributori apra il pacco delle copie a lui consegnate e acquisisca in forma sporadica e casuale la notizia offensiva destinata secondo la volontà dell'agente alla generalità degli utenti. In via generale, quindi, qualora il luogo di stampa non coincida con il luogo di prima distribuzione al pubblico e tale luogo sia facilmente verificabile, sarà il luogo di prima distribuzione a dover essere utilizzato come criterio prioritario per individuare la competenza territoriale. Qualora invece la diffusione avvenga contemporaneamente in più luoghi e non sia quindi facilmente determinabile il luogo e il momento in cui l'offensività del reato si sia concretamente per la prima volta dispiegata, il luogo di stampa del quotidiano o della rivista rimarrà il criterio in base al quale individuare la competenza territoriale .

Il foro territorialmente competente, altresì, per l'azione civile è il Tribunale di Roma ex art.19 c.p.c.. Quando il convenuto è una persona giuridica è competente, infatti, il giudice del luogo dove essa ha sede. In tema di risarcimento del danno extracontrattuale per lesione del diritto alla reputazione, conseguente alla pubblicazione di un articolo su stampa periodica, territorialmente competente a decidere la causa a norma dell'art. 20 c.p.c. è, alternativamente, il giudice del luogo ove il quotidiano è stampato, perché in esso per la prima volta la notizia diffamatoria diviene pubblica e, quindi, idonea a pregiudicare l'altrui diritto (forum commissi delicti), ovvero il giudice del luogo ove il danneggiante ha la residenza o il domicilio (forum destinatae solutionis), essendo l'obbligazione da fatto **illecito** un debito di valore, il cui adempimento va effettuato al domicilio che il debitore aveva al tempo della scadenza.